REGOLAMENTO (CE) N. 110/2002 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2002

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/ 97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni (1) per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (3) determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga e di adattamento dei suddetti contingenti.
- Il regolamento (CE) n. 109/2002 della Commissione (4) (3) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.
- Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (5) (4) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062

97 (6), ha precisato le modalità d'applicazione del regime

- Per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 19/2002 della Commissione (7).
- In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.
- Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.
- Il regolamento (CE) n. 19/2002 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2002.

^(°) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1. (°) GU L 4 dell'8.1.2002, pag. 10.

⁽¹) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. (²) GU L 177 del 5,7.1997, pag. 1. (³) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. (⁴) Vedi pagína 5 della presente Gazzetta ufficiale. (³) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.